



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

ordinanza ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150

Il giudice dr.ssa Maria Grazia Florio,
letti gli atti e i documenti del procedimento ex art. 28 d.lgs. 1
settembre 2011 n. 150 iscritto al n. 2037 R.G.L. 2017, promosso
da:

con i gli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri
- ricorrente -

contro

INPS

con l'avv. Valeria Capotorti
- convenuto -

sciogliendo la riserva assunta in data 5.5.2017,

OSSERVA:

con ricorso ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, depositato
in cancelleria il 23.2.2017,
ha adito il Tribunale di Milano, quale giudice del Lavoro,
esponendo: di essere cittadina egiziana, di aver raggiunto nel
2014 in Italia il marito [redacted] e di essere
titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari,
qualificato "*permesso unico lavoro*" (cfr. doc.3); di abitare con
il marito e le due figlie, [redacted] nata
il 26.1.2015, e [redacted] nata il
15.07.2016 (doc.4) presso la casa familiare



che L'ISEE familiare per l'anno 2015 era stato pari a euro 3.043,48 (doc.5); di aver presentato il 03.10.2016 le domande on-line di assegno di natalità n. 560138 e n. 56125 per ciascuna delle figlie; che, con due determinazioni datate 15.10.2016, l'INPS aveva comunicato il rigetto della domanda, non risultando la ricorrente "*in possesso di utile titolo di soggiorno*" (docc. 6 e 7).

ha pertanto lamentato l'illegittimità del diniego, poiché adottato in violazione del principio di parità di trattamento riconosciuto dalle norme comunitarie, e ha chiesto - previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE per l'esame della questione inerente il prospettato contrasto tra l'art. 1, comma 125 L. 190/14 e l'art. 12 direttiva 2011/98, e previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità sulla norma di cui sopra (per contrasto con gli artt. 3, 31 e 117, 1^a comma Cost.) - di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014 in relazione alla nascita delle due figlie; di ordinare all'INPS di cessare immediatamente la condotta discriminatoria e conseguentemente riconoscere il proprio diritto all'assegno di natalità alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani; di condannare l'INPS a pagare la somma di euro 800,00 a titolo di assegno di natalità, come maturata al febbraio 2017, per la figlia _____, e di euro 1.280,00 a titolo di assegno di natalità, come maturata al febbraio 2017, per la figlia _____ per un totale di € 2.080,00, nonchè le ulteriori quote mensili maturate e maturande, oltre interessi legali; di adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Dlgs 150/2011, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione.

Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.



Costituendosi in giudizio, l'INPS ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per omessa presentazione del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c.; subordinatamente, sempre in via preliminare/pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione antidiscriminatoria; nel merito, di rigettare le avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.

*

Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità proposta dall'ente convenuto, dal momento che la prestazione in analisi non rientra fra quelle per le quali è richiesto il previo esperimento della procedura amministrativa ex art. 46 L. 88/89 (nel medesimo senso, cfr. Trib. Milano ordinanza 5.12.2016, Megala c. INPS, est. De Carlo). Va inoltre evidenziato che il *petitum* della domanda è l'accertamento della discriminazione, la sua cessazione e la rimozione degli effetti, e rispetto ad esso l'erogazione dei ratei dell'assegno di natalità rappresenta il mero strumento di rimozione degli effetti di tale discriminazione. Ciò è in linea con la proposta azione civile contro la discriminazione ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, ben distinta dall'azione ex artt. 409 e 442 e ss. c.p.c. per il riconoscimento della prestazione (in tal senso Corte Appello di Brescia sentenza 27.10.2016, Aachour c. Comune di Martinengo e INPS).

Nel merito, deve essere riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS, tale da integrare una violazione del principio di parità di trattamento come garantito dalle norme di diritto UE.

Va infatti rammentato che la direttiva 2011/98/UE *"relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro"*, all'art. 12, prevede: *"i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano*



dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".

I "lavoratori di cui al paragrafo 1" sono "i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare" (lett. b) e "i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi" (lett. c).

Secondo l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva in esame gli Stati membri hanno la facoltà di limitare la parità di trattamento "limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati" e possono, inoltre, "decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto".

Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2011/98/UE attraverso il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 40, che ha introdotto il "permesso unico lavoro", senza tuttavia avvalersi della facoltà di introdurre limitazioni al principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, sancito proprio dall'art. 12, paragrafo 1, della direttiva ("i lavoratori dei paesi terzi [...] beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano").

Il termine per il recepimento della direttiva è infatti scaduto il 25 dicembre 2013: il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale deve dunque ritenersi chiaro, preciso ed incondizionato, non avendo lo Stato italiano introdotto limitazioni in sede di recepimento della direttiva.



Tanto detto, il regolamento CE 883/2004, richiamato dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche *"le prestazioni familiari"* (art. 3, comma 1, lett. j).

E' pacifico che l'assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 rappresenti una prestazione previdenziale ascrivibile ai *"settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004"* ed in particolare alle *"prestazioni familiari"* di cui all'art. 3 lett. j) di detto regolamento, essendo diretta *"a compensare i carichi familiari"*.

Conseguentemente, l'art. 1 comma 125 l.190/2014 viola la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale, ponendo una distinzione in ragione del titolo di soggiorno del territorio dello Stato, in contrasto con il disposto dell'art. 12, paragrafo 1, della direttiva che riconosce parità di trattamento ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi (o ai quali comunque è consentito di lavorare).

Occorre evidenziare che la direttiva 2011/98/UE è dotata di efficacia diretta, contenendo un precetto sufficientemente preciso, incondizionato, e riguardando rapporti di efficacia verticale. Analogamente, il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale di cui all'art. 12, paragrafo 1, della direttiva (*"i lavoratori dei paesi terzi [...] beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano"*) appare sufficientemente chiaro e preciso, ed è incondizionato.

Dal carattere *"autoesecutivo"* della direttiva discende che la stessa debba trovare applicazione nell'ordinamento interno senza necessità di un atto formale di recepimento, se necessario anche previa disapplicazione della norma interna con essa contrastante, in forza della *primauté* del diritto comunitario.

Tale obbligo di applicazione diretta involge sia il giudice nazionale che tutti gli organi dell'Amministrazione e dunque anche l'INPS, la cui condotta discriminatoria posta in essere nel caso



di specie opera sul piano oggettivo, pur derivando dall'applicazione di una norma di diritto interno.

Nel caso di specie, non essendo possibile operare un'interpretazione conforme dell'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190, al fine di garantire piena efficacia al principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2011/98/UE, la norma interna deve essere disapplicata nella parte in cui prevede, quale requisito per l'attribuzione dell'assegno di natalità, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Nel resto, si osserva che la ricorrente è in possesso degli altri requisiti posti dall'art. 1 comma 125 l.190/2014 (*"Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno (...) è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione"*), essendo residente in Italia e con ISEE non superiore a € 25.000 annui.

La ricorrente rientra inoltre nel campo di applicazione soggettivo della direttiva, trattandosi di persona ammessa nel territorio dello Stato a fini diversi dall'attività lavorativa, ma alla quale è consentito lavorare essendo titolare di un permesso per motivi familiari. La dicitura "permesso unico lavoro", introdotta dal dlgs 40/14 di recepimento della citata direttiva 98, deve essere obbligatoriamente inserita, a norma dell'art 1 lett. b), in quei permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività di lavoro subordinato, quali sono, oltre a quello per lavoro subordinato, anche quelli per attesa occupazione e per motivi familiari.

Ne discende il diritto della ricorrente di percepire l'assegno di natalità nella misura richiesta in ricorso.

Accertato il carattere discriminatorio della condotta in contestazione, deve essere ordinato all'INPS la cessazione di tale



condotta e la rimozione degli effetti, a norma dell'art. 28, comma 5, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.

L'INPS deve quindi porre fine alla condotta discriminatoria, riconoscendo alla ricorrente - la quale risulta in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 - l'assegno di natalità come richiesto.

A titolo di rimozione degli effetti l'Istituto previdenziale è poi tenuto ad attribuire alla ricorrente, lesa dal comportamento discriminatorio, quelle stesse utilità che la stessa avrebbe conseguito in assenza della discriminazione e perciò a corrisponderle i ratei dell'assegno di natalità maturati fino a febbraio 2017, pari ad € euro 800,00 a titolo di assegno di natalità, per la figlia ed euro 1.280,00 a titolo di assegno di natalità per la figlia

per un totale di € 2.080,00, nonché le ulteriori quote mensili, fino a che permangano le condizioni reddituali, con interessi legali dalle scadenze al saldo.

La novità delle questioni trattate e l'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di metà; le ulteriori spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

DICHIARA

il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'INPS, consistente nell'aver negato a

l'assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 per mancanza del requisito del possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, per l'effetto,

ORDINA

all'INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo alla ricorrente la somma di euro 800,00 a titolo di assegno di natalità, come maturata al febbraio 2017,



per la figlia / e di euro 1.280,00
a titolo di assegno di natalità, come maturata al febbraio 2017,
per la figlia / per un totale di €
2.080,00, nonché le ulteriori quote mensili, fino a che permangono
le condizioni reddituali, con interessi legali dalle scadenze al
saldo;

CONDANNA

l'INPS a rifondere alla ricorrente metà delle spese di lite che,
in tale proporzione, liquida in € 800,00 oltre rimborso
forfettario per spese generali al 15% ed accessori di legge e
distrae a favore degli avv.ti Guariso e Neri dichiaratisi
antistatari, dichiarandole compensate per la restante metà.

Si comunichi.

Milano, 12.5.2017

Il giudice
Maria Grazia Florio

